

La tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati

Avv. Eleonora Vilardi – ASGI

12 settembre 2024

Introduzione: i diritti dei minori stranieri non accompagnati

Avv. Eleonora Vilardi – ASGI

12 settembre 2024

Disposizioni comuni a tutti i minori

Divieto di espulsione e di respingimento

art. 19, co. 2 lett. a) d.lgs. 286/98

**i minori stranieri non possono essere espulsi,
trattenuti presso un CPR e respinti**

tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (previa autorizzazione TM) e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulso

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

DEFINIZIONE

Art. 2 l. 47/2017

“minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”

Assistenza → accoglienza, sostegno, supporto nelle scelte e nel percorso

Rappresentanza → incapacità legale del minorenne

Minori affidati “di fatto” entro il quarto grado → hanno assistenza, ma non hanno rappresentanza = MSNA

Diritto all'istruzione

Artt. 3 (principio di eguaglianza) e 34 Cost. («La scuola è aperta a tutti»)

Art. 28 Conv. New York: insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; forme di insegnamento secondario aperte ed accessibili ad ogni fanciullo

Art. 38 del D.lgs.286/98: i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla propria situazione rispetto alle normative sul soggiorno, sono comunque soggetti all'obbligo scolastico a parità di condizioni con il minore italiano

Diritto all'istruzione

Art. 45 D.P.R. 394/99

iscrizione scolastica DEVE essere fatta anche senza permesso di soggiorno e documenti identità minore

DIRITTO allo studio non si esaurisce nell'accesso ai corsi ma nella possibilità di trarre vantaggio dall'istruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti (CEDU)

Diritto del cittadino straniero divenuto maggiorenne a conseguire il titolo di studio finale

Diritto alla salute

Accesso per tutti i minori sempre garantito

Se genitori privi di permesso di soggiorno comunque possibile scelta e assegnazione del pediatra (Piemonte)

D.G.R. Piemonte del 16.03.2015

Rifiuto scritto e segnalazioni

Diritto alla salute

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SSN

Art. 34, co.1 b-bis) del D.Lgs. 286/1998 diritto di accesso dei MSNA al SSN
“hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: (...)b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale”

Nelle more diritto alle cure urgenti, essenziali e indifferibili, anche di natura continuativa + profilassi vaccinale → STP

Accesso al lavoro

Accesso a parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani

- Età minima
- Assolvimento obbligo scolastico
- Iscrizione al centro per l'impiego
- Titolarità di un permesso di soggiorno (60 gg dopo la domanda di asilo)

Il sistema di accoglienza dei MSNA, il collocamento in CAS per adulti e il trasferimento in centri per minori

Accoglienza MSNA

Art. 19 d.lgs. 142/2015 ACCOGLIENZA

Norme per accoglienza di MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
non rileva il titolo di soggiorno posseduto

- CPA Centri governativi di prima accoglienza (Centri FAMI) per minori per prima identificazione e informazione MAX 45 giorni
 - Accoglienza SAI per minori
- se non disponibile e in caso di *“arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati”* **CAS MINORI** (capienza max 50, ma derogabili) > 14 anni

Accoglienza MSNA

Art. 19 d.lgs. 142/2015 ACCOGLIENZA

→ INDISPONIBILITA' accoglienza SAI e CAS minori Prefetto può disporre temporanea accoglienza del minore > 16 anni in **“sezioni dedicate” CAS** per adulti

In via residuale, in caso di indisponibilità SAI/CAS Minori/sezioni dedicate CAS adulti → accoglienza e assistenza **“temporaneamente”** assicurate dal **Comune** in cui si trova il MSNA (con rimborso della Prefettura)

Accoglienza MSNA

TEMPISTICHE

La permanenza del MSNA nei CAS Minori e nelle Sezioni dedicate presso i CAS adulti è SEMPRE finalizzata al trasferimento in SAI

Nei CAS Minori *“strettamente necessario a trasferimento strutture SAI”*

TEMPORANEITA' accoglienza / LIMITE fissato per legge

PERIODO: 90 giorni prorogabili di 60 giorni

Accoglienza MSNA

LISTA DI ATTESA SAI

Vulnerabili

Minori in cpa

Minori in cas adulti

Minori in cas per minori

Minori in accoglienza strutture dell'ente locale

Accoglienza MSNA

LIMITE TEMPORALE = inserimento in SAI prioritario rispetto a CAS Minori con particolare attenzione a

- età inferiore 16 anni
- specifiche vulnerabilità o contesto di accoglienza
- msna per cui si avvicina scadenza 150 gg
- beneficiari **non richiedenti asilo** vero i 18 anni

Segnalazione della Prefettura → a Servizio Centrale

Accoglienza MSNA

DECORSI I 150 GIORNI

< 18 ANNI indipendentemente da titolo di soggiorno

“rivivono” disposizioni di accoglienza di cui all'art. 19 d.lgd. 142/2015

→ Inserimento in CAS Minori

→ se non disponibile accoglienza in capo al Comune in cui si trova il MSNA

Accoglienza MSNA

DECORSI 150 GIORNI

- > 18 anni richiedenti asilo → rimangono nel CAS come richiedenti asilo
- > 18 anni titolari di pds per minore età → non è prevista accoglienza ulteriore, tranne nel caso in cui vi sia stata concessione di prosieguo amministrativo (da valutare e richiedere prima maggiore età) prioritario inserimento in SAI

Accoglienza MSNA

MODALITA' DI ACCOGLIENZA

SEZIONI DEDICATE → separate dagli altri ospiti adulti – NON deve esservi promiscuità con adulti

Accoglienza temporana MA nelle more DEVONO essere assicurati standard specifici per accoglienza minorenni

QUALI SERVIZI? standard minini per Centri di prima accoglienza individuabili in Decreto interministeriale 1.9.2016

Servizi di accoglienza: registrazione ingressi e uscite, mensa o aiuto preparazione dei pasti, scheda personale, informativa accoglienza e accesso ai diritti

Accoglienza MSNA

Servizi alla persona:

DIRITTO ALL'ASCOLTO

Mediazione culturale

ASSISTENZA Psicologica

Colloquio iniziale con aiuto Servizi Sociali

Orientamento all'apprendimento della lingua italiana

Orientamento legale

Organizzazione tempo libero

attività sportive, culturali, ricreative, di volontariato

FINALIZZATE all'inserimento sociale

Gli obblighi di segnalazione del MSNA, il ruolo del tutore, l'esercizio dei diritti nelle more della nomina del tutore

Segnalazioni MSNA

CAS Inserimento msna/ospite accertato come MSNA

Centro di accoglienza segnala la presenza del minore a Servizi Sociali competenti per territorio

Segnalazione da Autorità di PS

Minore reperito sul territorio

Presentazione diretta

IMMEDIATA PRESA IN CARICO

eventuale collocazione in luogo sicuro

Segnalazioni MSNA

Procura della Repubblica presso Tribunale per i Minorenni

- Ratifica misure di accoglienza (eventuale accertamento età)

Tribunale per i Minorenni in funzione di giudice tutelare

- Nomina tutore

Segnalazione a Direzione Generale per l'Immigrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

- inserimento su piattaforma SIM necessaria non solo per censimento ma anche per la richiesta di parere per la conversione del permesso di soggiorno per minore età - monitoraggio

Primo Colloquio

Linee guida DPR 98/2024

Svolto da operatori accoglienza sotto la direzione dei Servizi sociali nell'immediatezza dell'ingresso in struttura prima accoglienza

Presenza mediatore culturale e tutore (o tutore provvisorio)

Coaudiuvato da educatore professionale o psicologo età evolutiva

FINALITA' ricostruzione storia personale migratoria e familiare, raccolta dati per identificazione, individuazione vulnerabilità, raccolta aspettative

Presca in carico

SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO:

- Identificazione: accertamento eta'/raccolta documenti identita'
- Regolarità del soggiorno e scelta del percorso richiesta di permesso di soggiorno per minore eta' / presentazione della domanda di protezione internazionale
- Percorso di integrazione studio e lavoro
- Passaggio alla maggiore eta'

Conversione permesso (invio domanda e richiesta parere)

Passaporto

Accoglienza e autonomia abitativa

Nomina del tutore

Nominato da Tribunale per i Minorenni di Torino in funzione di Giudice Tutelare

Tutore svolge funzione di responsabilità genitoriale, ne ha rappresentanza legale, ha cura della sua persona ed eventualmente ne amministra i beni (343 c.c.)

TUTELA PUBBLICA → Assessore ai servizi sociali Comune di Torino/Direttore del Consorzio

TUTORI VOLONTARI: privati cittadini di età maggiore di 25 anni formati e, se idonei, iscritti in albo presso il Tribunale per i Minorenni. Max 3 tutele art. 7 l. 47/2017

Nomina del tutore

FINO A QUANDO NON è NOMINATO? → responsabile della struttura di accoglienza art. 3 l. 184/1983 e art. 6 co. 3 l. 47/2017

Hanno medesimo potere di rappresentanza del minore ed anche richiedere PDS minore età e ratificare domanda di protezione internazionale

ANCHE nelle more dell'accertamento della minore età anche dopo che “accertamento medico” fornisce una età da maggiorenne PRESUNZIONE MINORE ETA' SINO alla definitività del provvedimento di attribuzione dell'età.

Ruolo del tutore

Rappresentanza e accompagnamento legale del minore in collaborazione con il Servizio Sociale e Centro di accoglienza

→ scelta percorso soggiorno

→ scelte sanitarie (anche per accertamento)

→ scelta e controllo percorsi formativi e lavorativi secondo le inclinazioni MSNA

Verifica accesso ai diritti in condizioni di non discriminazione

Verifica condizioni di accoglienza

Cessa AUTOMATICAMENTE con il raggiungimento della maggiore età

Ruolo del tutore

SCELTA PERCORSO DEL SOGGIORNO IN ITALIA

- Richiesta Permesso per minore età
- Ratifica o Controfirma richiesta protezione internazionale e partecipa **OBBLIGATORIAMENTE** alla audizione personale del MSNA
- Richiede e coadiuva il minore nella richiesta di documenti di identità presso le autorità consolari del Paese di origine + richiesta documenti di identità italiani

<https://www.asgi.it/ingresso-soggiorno/aggiornata-la-guida-per-la-richiesta-del-passaporto-presso-le-ambasciate-2/>

Ruolo del tutore

ISCRIZIONE SSN con codice fiscale (se no richiesta a Agenzia delle Entrate)
+ esenzione (per reddito o per richiesta asilo)

ISCRIZIONE SCUOLA

ISCRIZIONE ad attività extrascolastiche

CONTRATTO per SIM con operatore telefonico

Accompagnamento e firma contratto di lavoro/borsa lavoro

Secondo le norme in materia di lavoro minorile

Nomina Avvocato

(nel procedimento avanti TM per accertamento età, per ricorsi in materia di protezione internazionale o contenzioso per permesso di soggiorno, procedimenti penali o civili)

Ruolo del tutore

- Vigilanza accesso ai servizi
 - Vigilanza condizioni di accoglienza
 - Specifiche per il proprio tutelato
 - Generali rispetto alle condizioni di accoglienza
- segnalazione problematiche a Giudice tutelare, Procura della Repubblica presso il TM, Prefettura e Garante
- rendicontazione semestrale a Giudice Tutelare

Il prosieguo amministrativo

Il prosieguo amministrativo

Art. 13 l. 47/2017

Istituto che permette di sostenere il percorso di integrazione ed autonomia iniziato nella minore età anche nel corso della maggiore età sino ai 21 anni SUPPORTO PROLUNGATO da parte dei Servizi Sociali.

VALUTAZIONE CONGIUNTA (minore, Servizi, tutore) in base a percorso iniziato e obiettivi futuri di autonomia

Il prosieguo amministrativo

La richiesta deve essere presentata **PRIMA DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA'** al Tribunale per i Minorenni da parte

- Tutore
- Servizi sociali

Con relazione dei Servizi Sociali che espone percorso iniziato, percorso futuro e obiettivi di autonomia

Il prosieguo amministrativo

ACCOGLIENZA Neomaggiorenne in prosieguo

- se ha presentato domanda di asilo → CAS/SAI
- se titolare di status di rifugiato o protezione sussidiaria → SAI
- se titolare di permesso per minore età o casi speciali ammessa accoglienza in SAI per adulti
 - se è già inserito in una struttura SAI per minorenni
 - su richiesta successiva (è consigliato presentare domanda nel corso della minore età e prevedere prima il trasferimento)

Il prosieguo amministrativo

ACCOGLIENZA Neomaggiorenne in prosieguo

- a carico del Servizio Sociale in strutture idonee per neomaggiorenni con accompagnamento all'autonomia
- accoglienza autonoma del neomaggiorenne

Il prosieguo amministrativo

NON E' UN PERCORSO ALTERNATIVO ALLA CONVERSIONE/DOMANDA DI ASILO **MA previsto rilascio PDS per integrazione**

- passaporto non obbligatorio (ma utile)
- coincide con durata prosieguo e con il suo buon andamento
- permette lo svolgimento lavorativo ed è convertibile per lavoro
- non è una conversione

ATTENZIONE! Nelle more della concessione NON è rilasciato alcun permesso → se non arriva prima di maggiore età procedere a conversione “ordinaria”